

gli studi dovessero farsi nello stato della repubblica. Si provide inoltre all'esatta osservanza delle leggi e costituzioni di ciascun istituto, ed all'eguaglianza dello stato ed esatta comunità di vita delle famiglie claustrali, alle quali venne proibito di poter esercitare parrocchie e cura di anime in que' luoghi, dove non vi è convento del proprio istituto; e finalmente si proibì severamente a tutti i superiori de' conventi, e generalmente a qualunque altro, di mandar denari fuori dello stato, nè pagare altre contribuzioni che quelle permesse da' pubblici decreti, essendo stato ordinato al magistrato stabilito *sopra monasteri* di verificare specialmente questo articolo nel procedere anche straordinariamente alla revisione de' conti. Fin qui il Bercastel. Dal Novaes si ha alcuno schiarimento. Egli dice, che il senato pubblicò una legge, in cui fra le altre ordinazioni si prescriveva: Che i vescovi del dominio veneto avessero il diritto di visitare le case e le chiese di tutti i regolari, non ostante l'uso contrario: Che non vi si dovessero ammettere gli ordini religiosi venuti da qualunque paese straniero senza eccezione: Che i superiori de' conventi non potessero formar processo, o sentenziare i loro sudditi senza prima ricorrere a' tribunali secolari: Che non si ammettessero a vestire l'abito religioso chi non avesse 20 anni, nè alla professione chi non n'avesse 25, e soli sudditi della repubblica; ed altre simili ordinazioni riguardanti le cariche, il numero, l'economia ec. de' regolari. Promulgata questa legge, fu prescritto dal senato a' vescovi, che si trasferissero alla visita delle case religiose esistenti nelle rispettive loro diocesi. *L'Arte di verificare le date*, riporta un sunto de' decreti, ed aggiunge nella Continuazione. Dal 1768 al 1773 ebbero luogo vari attacchi contro il clero, le cui ricchezze ascendevano a oltre 4,000 ducati di rendita. Segnatamente sul finire del 1770 il senato ridusse a sole 4 le case religiose de' benedettini, che ammontavano negli

stati della repubblica al numero di 13; assegnando a ciascuno de' religiosi un'annua rendita di ducati 220, e a ciascuno de' superiori una di ducati 440. Si vendettero all'asta i loro beni, e si supplì col ricavato a' bisogni dello stato. Venuto di tutto a cognizione Clemente XIII, compreso di dolore e penetrato d'afflizione per le dette leggi, tendenti anche ad abbattere l'autorità che la s. Sede ha sopra i regolari, scrisse al patriarca di Venezia Giovanni Bragadino, ed a' vescovi dello stato veneto, il breve *Ad plurimas acerbitates*, del 1.º ottobre 1768, *Bull. Rom. cont.* t. 3, p. 556. » Alle moltissime acerbità, cagionateci sinora, e che ogni giorno ci va viemmaggiormente cagionando la condizione del nostro pontificato in questi tempi disastrosi, si aggiunse la legge recentemente promulgata dal senato della repubblica di Venezia, la quale sotto pretesto di riformare gli ordini regolari, ha per ultimo scopo di distruggerli interamente ne' domini della repubblica. Se negli stessi ordini si raffreddò il fervore della regolare osservanza, l'unico motivo di tale raffreddamento deve attribuirsi all'essersi mischiata la podestà laicale in ciò che concerne il loro governo; quindi essendosi attraversata la podestà legittima de' superiori generali e locali, come pure l'autorità della Sede apostolica, sicchè non fossero applicati i rimedi corrispondenti e proporzionati a' mali ognora crescenti, avvenne ciò che avvenir doveva, cioè che di giorno in giorno andassero moltiplicandosi que' mali al cui rimedio la detta legge, ancorchè derivasse da una legittima podestà, non sarebbe punto opportuna, poichè essa non ristabilisce, ma distrugge. Questa legge in tutti i suoi articoli diminuisce l'ecclesiastica podestà, e confonde e corrompe tutte quelle salutarì costituzioni fatte dalla Chiesa per la buona disciplina degli ordini regolari. La 1.ª cosa che si presenta in fronte della detta legge, si è di togliere affatto a' detti ordini la loro esenzione dalla giurisdizione